

**COMUNE DI MALO**  
**Provincia di Vicenza**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 10/05/2012  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL 30/04/2013**

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione, nel Comune di Malo, dell'Imposta Municipale Propria, ad integrazione e in osservanza del disposto dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento viene redatto nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita all'Ente Locale dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti e del Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 30/01/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2**  
**Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

**Art. 3**  
**Determinazione della base imponibile delle aree edificabili**

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili avvalendosi eventualmente anche di professionisti ed esperti esterni, fatto salvo il principio secondo cui il valore dell'area edificabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. I valori come precedentemente determinati valgono anche per gli anni successivi in assenza di un nuovo provvedimento.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

**Art. 4**  
**Versamenti**

1. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio di legge secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
3. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso per le somme versate per conto degli altri.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite esclusivamente all'imposta stessa.
5. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Art. 5 Riduzioni d'imposta**

1. Si applica la riduzione alla metà dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e comporta come conseguenza la chiusura dell'erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 547, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

## **Articolo 6 Abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia**


1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

## **Articolo 7 Fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS**

1. Sono esenti, esclusivamente per la quota d'imposta di spettanza del Comune, i fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

## **Art. 8 Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.
-



**COMUNE DI MALO**  
**Provincia di Vicenza**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 10/05/2012  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL 30/04/2013

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione, nel Comune di Malo, dell'Imposta Municipale Propria, ad integrazione e in osservanza del disposto dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento viene redatto nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita all'Ente Locale dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti e del Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 30/01/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2**  
**Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

**Art. 3**  
**Determinazione della base imponibile delle aree edificabili**

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili avvalendosi eventualmente anche di professionisti ed esperti esterni, fatto salvo il principio secondo cui il valore dell'area edificabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. I valori come precedentemente determinati valgono anche per gli anni successivi in assenza di un nuovo provvedimento.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

**Art. 4**  
**Versamenti**

1. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio di legge secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
3. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso per le somme versate per conto degli altri.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite esclusivamente all'imposta stessa.
5. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Art. 5 Riduzioni d'imposta**

1. Si applica la riduzione alla metà dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e comporta come conseguenza la chiusura dell'erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 547, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

## **Articolo 6 Abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

## **Articolo 7 Fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS**

1. Sono esenti, esclusivamente per la quota d'imposta di spettanza del Comune, i fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

## **Art. 8 Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.
-